SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 132° — Numero 52

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 2 marzo 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 1° marzo 1991, n. 61.

Proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle Forze di polizia, nonché di disporre di ulteriori risorse per il potenziamento tecnico-logistico delle medesime Forze di polizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° marzo 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395, sull'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, il termine di cui all'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, da ultimo prorogato al 31 dicembre 1990 dall'articolo 1 del decreto-legge 21 aprile 1990, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1990, n. 159, è ulteriormente prorogato fino alla data di entrata in vigore della normativa organica di cui all'articolo 98, terzo comma, della Costituzione.

Art. 2.

1. Per le necessità prioritarie di potenziamento tecnico-logistico delle Forze di polizia, è autorizzata nell'anno finanziario 1991 la spesa di lire 37 miliardi, da utilizzare, da parte del Ministero dell'interno, con le modalità previste dal capo I della legge 5 dicembre 1988, n. 521.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede per l'anno 1991 a carico delle disponibilità iscritte in conto residui al capitolo 2779 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno medesimo.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

CARLI, *Ministro del tesoro*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

91G0100

DECRETO-LEGGE 1° marzo 1991, n. 62.

Proroga dell'aliquota del 9 per cento dell'imposta sul valore aggiunto sulle calzature e altre disposizioni urgenti in materia tributaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni di proroga dell'aliquota del 9 per cento dell'imposta sul valore aggiunto sulle calzature e altre disposizioni urgenti in materia tributaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° marzo 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Dal 1° marzo fino al 30 aprile 1991 l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sulle calzature è stabilita nella misura del 9 per cento.

2. Nell'articolo 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è soppressa la lettera d-*ter)*.

3. Nell'articolo 6, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, le parole «ad eccezione dei casi previsti alle lettere d-*bis)* e d-*ter)* del secondo comma» sono sostituite dalle parole «ad eccezione del caso previsto alla lettera d-*bis)* del secondo comma».

4. Nell'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è aggiunto, dopo il comma 3, il seguente comma:

«3-*bis*. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la base imponibile delle assegnazioni in godimento di case di abitazione di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modifiche e integrazioni, fruenti o meno del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali, è costituita dal 50 per cento dei corrispettivi complessivi di godimento periodicamente versati dai soci alla cooperativa.».

5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1990; le variazioni dell'imponibile o dell'imposta relativa ai corrispettivi versati dai soci nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1990 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere effettuate, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il 31 dicembre 1991.

6. Nel quarto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente periodo: «La stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione.».

7. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, deve intendersi concernente tutte le operazioni indicate nell'articolo 19, secondo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

8. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Nel caso di affitto di azienda, perché possa avere effetto il trasferimento del beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi per cessioni all'esportazione, senza pagamento dell'imposta, ai sensi del terzo comma, è necessario che tale trasferimento sia espressamente previsto nel relativo contratto e che ne sia data comunicazione con lettera raccomandata entro trenta giorni all'ufficio IVA competente per territorio».

9. La disposizione di cui al comma 8 si applica dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. Per i casi di affitto di azienda verificatisi antecedentemente, sono fatti salvi i trasferimenti avvenuti anche senza espressa menzione e sono considerate valide le operazioni effettuate dall'affittuaria nell'esercizio della facoltà di cui al quarto comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal comma 8.

10. La disposizione contenuta nell'articolo 26-*bis* del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, deve intendersi nel senso che l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui al numero 22 della tabella *A*, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica agli immobili indicati nell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, e successive modificazioni, ivi comprese le aree destinate alla costruzione ed all'ampliamento dei cimiteri. Le concessioni di aree, di loculi cimiteriali e di altri manufatti per sepoltura, non costituiscono attività di natura commerciale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

11. Il numero 5), terzo comma, dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«5) all'Istituto universitario europeo e alla Scuola europea di Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.».

Art. 2.

1. La disposizione del comma 3-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, si applica a partire dalle dichiarazioni dei redditi da presentare nel 1992.

2. Alla legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 4, le parole: «in corso alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita»;

b) all'articolo 8, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. Gli enti e le società di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, che eseguono la rivalutazione nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio successivo a quello indicato nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 2, possono procedere alla determinazione dell'imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio stesso.»;

c) all'articolo 8, nel comma 7, le parole «di cui al comma 6» sono sostituite con le parole «di cui ai commi 6 e 6-*bis*»;

d) all'articolo 9, il comma 2 è sostituito dal seguente comma:

«2. Dopo la lettera *e)* del comma 2 dell'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente:

"e-*bis)* i redditi di impresa derivanti dall'esercizio di attività commerciali svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 dell'articolo 87, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, esclusi gli apprendisti fino ad un massimo di tre, compreso il titolare, ovvero compresi i soci, non sia superiore a tre."».

3. Le modificazioni all'articolo 51, comma 2, lettera *a)*, e all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportate con l'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e con il presente articolo si applicano ai redditi prodotti a partire dal 1° gennaio 1992.

4. I soggetti che alla data del 1° gennaio 1991 hanno già approvato il bilancio o rendiconto e per i quali il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente a tale data possono avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, nella dichiarazione dei redditi relativa al primo esercizio chiuso successivamente al 1° gennaio 1991.

5. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, deve intendersi applicabile anche ai fini del computo della riduzione di cui al comma 3 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite modalità per l'applicazione della disposizione del presente comma.

Art. 3.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, sono prorogate al 31 dicembre 1992.

2. La disposizione recata nel primo periodo dell'articolo 3, comma 13-*ter*, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, deve intendersi nel senso che la esclusione ivi prevista si riferisce anche ai diritti di garanzia.

3. Al fine di contenere gli squilibri gestionali manifestatisi nella fase di avvio del nuovo sistema di riscossione introdotto con il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, dovuti anche alla riduzione dell'area o alla inadeguatezza del volume della riscossione, a favore di soggetti concessionari del servizio e di commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione nei cui confronti sono stati accertati squilibri di gestione per l'esercizio 1990 che compromettono il regolare svolgimento del servizio, possono essere corrisposti contributi in conto esercizio utilizzando le residue disponibilità esistenti al 31 dicembre 1990 sul capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1990, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio 1990, in misura non inferiore al 75 per cento del loro ammontare che possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

4. A tal fine le disponibilità di cui al comma 3 vengono così ripartite:

a) per un terzo del loro ammontare per il ripiano parziale del costo del personale riferito all'anno 1990 con la fissazione di una percentuale di ripiano da applicare al costo globale del personale di cui agli articoli 122 e 123 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e del 70 per cento di detta percentuale da applicare al costo globale del restante personale assunto a tempo indeterminato ed iscritto allo speciale Fondo di previdenza di cui all'articolo 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988; nonché del personale, addetto al servizio della riscossione, al quale alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, era applicata la disciplina contrattuale del settore del credito ovvero di quello distaccato presso le concessioni del servizio di riscossione;

b) per un terzo del loro ammontare tramite l'erogazione di un importo in cifra fissa per ogni abitante servito da ciascuna concessione, di eguale misura per tutte le concessioni. Per il numero degli abitanti si farà riferimento ai dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 1988;

c) per un terzo del loro ammontare tramite l'erogazione di un importo in cifra fissa per ogni articolo di ruolo posto in riscossione nell'anno 1990 di eguale misura per tutte le concessioni.

5. I contributi di cui ai commi 3 e 4 in favore del singolo concessionario o commissario governativo non possono, in ogni caso, essere di importo superiore alla

differenza tra le spese correnti di gestione riferite all'esercizio 1990 e la somma costituita dall'importo delle commissioni e compensi percepiti, nello stesso esercizio, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, lettere *a), b)* e *c),* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nonché dell'importo dei rimborsi spese percepiti ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1990, e degli interessi di mora percepiti ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 7 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 1989.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 10 maggio 1991, verranno determinati le percentuali e gli importi di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del comma 4, nonché la documentazione necessaria da produrre a corredo della domanda di cui al comma 7.

7. La domanda per ottenere il contributo previsto dal presente articolo deve essere presentata da parte dei concessionari ovvero dei commissari governativi, a pena di decadenza, entro il 30 maggio 1991 al Servizio centrale della riscossione. A corredo della domanda dovrà essere presentata la documentazione richiesta.

8. Sulla domanda provvede, con proprio decreto, entro due mesi dalla presentazione della documentazione prescritta a corredo della domanda stessa, il Ministro delle finanze.

9. Dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 8 e fino alla data dell'effettiva liquidazione dell'integrazione, il Ministero delle finanze concede al concessionario ovvero al commissario governativo una dilazione sui versamenti di cui all'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, pari all'ammontare del contributo attribuito. Qualora non ci sia capienza nei carichi in scadenza, il Ministero autorizza il concessionario ovvero il commissario governativo a rivalersi sui versamenti di cui all'articolo 73 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988.

10. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 9 non si applicano per le concessioni operanti nella regione Sicilia.

11. Per l'anno 1991, in deroga a quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono a carico dello Stato anche i compensi di cui alla lettera *b)* del comma 3 dello stesso articolo, nei casi in cui non è previsto il pagamento spontaneo prima dell'iscrizione a ruolo, dovuti dai comuni, dalle province e dai consorzi obbligatori per legge, per la riscossione di singoli articoli iscritti a ruolo di importo non eccedente lire 100 mila. Il relativo onere, stimato in lire 120 miliardi, fa carico al capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1991.

Art. 4.

1. Le disposizioni dell'articolo 1 della legge 15 maggio 1986, n. 191, si applicano alle violazioni, ivi richiamate, commesse fino al 31 dicembre 1990, nonché ai giudizi, relativi alle medesime violazioni, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; ai fini del computo dei termini previsti negli articoli 7, primo e terzo comma, e 11, secondo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 882, si fa riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non si fa luogo a rimborsi delle pene pecuniarie pagate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per le violazioni non punibili a norma del presente articolo.

Art. 5.

1. L'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), quando corrisponde i premi indicati nell'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, deve operare all'atto del pagamento una ritenuta alla fonte nella misura prevista dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con l'obbligo di rivalsa. La ritenuta è operata a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente nei confronti dei soggetti che esercitano le attività commerciali indicate nell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e a titolo di imposta nei confronti degli altri soggetti.

2. Sui contributi corrisposti all'allevatore quale incentivo dell'attività allevatoria l'UNIRE deve operare all'atto del pagamento una ritenuta alla fonte nella misura di cui al comma 1 con l'obbligo di rivalsa. La ritenuta è operata a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente, fermo restando che i contributi su cui la stessa afferisce concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente secondo i criteri della categoria reddituale di appartenenza.

3. I procedimenti amministrativi e contenziosi relativi al regime tributario dei premi corrisposti dall'UNIRE ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti in conformità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 con esclusione di interessi moratori e di sanzioni per il periodo anteriore alla data suddetta.

Art. 6.

1. È autorizzata la spesa complessiva di lire 60.000.000.000 al fine di provvedere a tutte le attività e forniture connesse alle esigenze per:

a) lo svolgimento dei concorsi anche con procedure automatizzate per l'assunzione del personale di cui all'articolo 20 della legge 29 dicembre 1990, n. 408;

b) il collegamento del sistema informativo del Ministero delle finanze con altre pubbliche amministrazioni con particolare riferimento a quelle di cui all'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 407;

c) il potenziamento del collegamento telematico del sistema informativo della Guardia di finanza con quello del Ministero delle finanze e la realizzazione di strumenti informatici per la Guardia di finanza d'ausilio alla lotta all'evasione;

d) l'automazione dei servizi delle intendenze di finanza per quanto concerne la riscossione dei tributi erariali;

e) il potenziamento di strumenti automatici per l'accertamento sintetico e induttivo;

f) la costituzione della banca dati per l'osservatorio delle entrate e i collegamenti con i sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato e della Banca d'Italia;

g) la realizzazione di servizi d'automazione per il Servizio centrale degli ispettori tributari;

h) l'acquisizione di apparecchiature per gli uffici nonché di tecnologie per il funzionamento dei servizi informatici del Ministero delle finanze.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 60 miliardi per il 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e i pensionati».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, sono sostituiti dai seguenti:

«*1.* La tabella *A* allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come modificata dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dal decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477, è sostituita dalla seguente:

"TABELLA *A*

TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI DI BORSA SU TITOLI E VALORI (*)

	Per ogni 100.000 o frazione di L. 100.000
a) Conclusi direttamente tra i contraenti o con l'intervento di soggetti diversi da quelli di cui alle lettere *b)* e *c)*:	
azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo	140
valori in moneta, verghe o divise estere (**)	100
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni	16
b) Conclusi direttamente tra banchieri e privati, o con l'intervento di agenti di cambio o banche iscritte all'albo di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, o commissionarie di borsa o società di intermediazione mobiliare:	
azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo	50
valori in moneta, verghe o divise estere (**)	90
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni	9 (***)

	Per ogni 100.000 o frazione di L. 100.000
c) Conclusi tra agenti di cambio o società di intermediazione mobiliare:	
azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo	8
valori in moneta, verghe o divise estere (**)	40
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni	9 (***)

(*) L'importo minimo della tassa per ogni contratto è stabilito in L. 5.000.
(**) Sono esenti i contratti per contanti.
(***) L'imposta dovuta non può superare l'importo di L. 1.800.000".

2. Per i contratti pronti contro termine la tassa è corrisposta mediante l'uso dei due corrispondenti foglietti bollati, da redigersi contestualmente, ciascuno per un importo pari alla metà della tassa dovuta. Sui relativi foglietti bollati è annotata la natura e gli estremi dell'operazione. Per contratti "pronti contro termine" si intendono quei contratti che configurano una operazione a pronti ed una contrapposta operazione a termine, posti in essere sotto la stessa data, nei confronti della medesima controparte, sugli stessi titoli e valori e per pari importo nominale.».

2. Per le violazioni alle disposizioni recate dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni, si applica quanto previsto dai titoli V e VI del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

3. La tassa speciale di cui al presente articolo è comunque dovuta anche se i titoli e i valori sono trasferiti con scrittura privata o con atto pubblico. Sono esenti da tassa le transazioni fatte in borsa con non residenti.

4. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può autorizzare le società di intermediazione mobiliare a corrispondere la tassa in modo virtuale con le modalità da stabilire con decreto dello stesso Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal giorno 4 marzo 1991.

Art. 8.

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni recate dal comma 1 dell'articolo 1, stimato in lire 116 miliardi e dai commi 2, 3, 4 e 11 del medesimo articolo 1, valutato complessivamente in lire 20 miliardi e 240 milioni annui si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate conseguenti ai provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 3 valutato in lire 200 milioni annui, si provvede mediante parziale riduzione dell'accantonamento «Prevenzione del randagismo» iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991.

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, le entrate derivanti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 21 febbraio 1991, adottato ai sensi del suddetto articolo 9, sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato e non possono essere utilizzate per la copertura delle minori entrate derivanti dai successivi decreti di riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

CARLI, *Ministro del tesoro*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

910101

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1991.

Emissione di monete d'argento da L. 500 celebrative del V centenario della nascita di Tiziano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Ritenuta l'opportunità di emettere una moneta d'argento da L. 500 celebrativa del V centenario della nascita di Tiziano da inserire nelle serie speciali millesimo 1990;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Per celebrare il V centenario della nascita di Tiziano il Tesoro dello Stato è autorizzato a coniare e ad emettere monete d'argento da L. 500, da inserire nelle serie speciali per collezionisti millesimo 1990, da fornire in appositi contenitori ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 sono determinate come appresso:

Metallo	Valore nominale (lire)	Diametro mm	Titolo in millesimi		Peso	
			legale	Tolleranza in più o meno	legale	Tolleranza in più o meno
Argento	500	29	835	3‰	11	0,055

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della moneta di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:

Nel dritto: immagine di Tiziano da un autoritratto; a sinistra scritta concentrica «REPUBBLICA ITALIANA»; in basso, su di un nastro che si svolge, firma del pittore «TITIANUS AEQUES» e le date di nascita e di morte «N. 1490 M. 1576»; più sotto il nome dell'autore «E.L. FRAPICCINI».

Sul rovescio: raffigurazione della casa natale di Tiziano in Pieve di Cadore; in alto in giro leggenda «V CENTENARIO DELLA NASCITA»; in basso «L. 500», a destra «1990» e «R».

Sul bordo: scritta in rilievo «TIZIANO 1490-1990».

Art. 4.

Il contingente in valore nominale delle nuove monete di cui al precedente decreto, sarà stabilito con successivo provvedimento, ai termini dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968. n. 309.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed all'allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1991

COSSIGA

CARLI, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1991
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 328

ALLEGATO

Dritto

Rovescio

91A1060

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 19 febbraio 1991, n. 63.

Regolamento recante disposizioni di adattamento alla realtà nazionale del regime di aiuti per il ritiro di seminativi dalla produzione di cui al regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 797/85.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 797 del 12 marzo 1985 concernente il miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie;

Visti i regolamenti CEE del Consiglio n. 1094 del 25 aprile 1988, n. 1609 del 29 maggio 1989 e n. 2176 del 24 luglio 1990, che hanno modificato il regolamento CEE n. 797/85 per quanto riguarda il ritiro di seminativi dalla produzione, l'estensivizzazione e la riconversione della produzione nonché gli aiuti all'imboschimento;

Visto il regolamento CEE della Commissione n. 1272 del 29 aprile 1988 che fissa le modalità di applicazione del regime di aiuti per incoraggiare il ritiro di seminativi dalla produzione ed i regolamenti della Commissione n. 3981 del 20 dicembre 1989, e n. 3481 del 30 novembre 1990, che lo hanno modificato;

Visto il regolamento CEE della Commissione n. 1273 del 29 aprile 1988, che stabilisce i criteri applicabili per la delimitazione delle regioni o zone che possono essere esentate dai regimi di messa a riposo di seminativi, di estensivizzazione e di riconversione della produzione;

Visti i decreti ministeriali del 12 e 26 settembre 1985 e del 26 marzo 1986 recanti disposizioni nazionali di attuazione del regolamento CEE n. 797/85;

Visto il telex 12 giugno 1989 con il quale la Commissione CEE ha chiarito che, in applicazione delle disposizioni dell'art. 1, lettera *b)*, del regolamento CEE del Consiglio n. 1094/88, le modalità finanziarie e le conseguenti rendicontazioni devono far capo all'organismo d'intervento;

Visti i propri decreti n. 34 del 16 gennaio 1989 e n. 35 dell'8 febbraio 1990 e considerata la necessità di sostituire quest'ultimo con il presente provvedimento a valere dalla campagna 1990-91 per tener conto dell'esperienza acquisita durante le passate campagne di applicazione del regime di aiuti e delle modifiche intervenute nella normativa comunitaria, nonché dei chiarimenti interpretativi verificatisi;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che trasferisce alle regioni le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti delle Comunità europee, nelle materie di loro competenza;

Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 898, con cui sono state stabilite sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, che ha predisposto nuove misure per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che ha stabilito nuove norme in materia di procedimento amministrativo;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 7 febbraio 1991;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 476 del 19 febbraio 1991;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità generali

1. Il presente regolamento ha lo scopo di adattare alla realtà nazionale le disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio delle Comunità europee in data 12 marzo 1985, limitatamente al previsto regime di aiuti per il ritiro di seminativi dalla produzione.

2. L'intervento è attuato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste (in appresso denominato Ministero), dal Ministero del tesoro, dalle regioni a statuto ordinario, dalle regioni a statuto speciale, dalla provincia autonoma di Bolzano e dall'AIMA.

3. La provincia autonoma di Trento è esentata dall'applicazione del regime di ritiro dei seminativi dalla produzione ai sensi del regolamento CEE n. 1273/88.

Art. 2.

Beneficiari

1. Possono beneficiare, a domanda, dell'aiuto di cui all'art. 1 per il ritiro di seminativi dalla produzione, tutti i produttori agricoli singoli od associati anche se persone giuridiche di diritto pubblico e privato, che destinano le terre agli scopi stabiliti dall'art. 4, primo comma, del presente decreto. Per la concessione dell'aiuto è preso in considerazione un solo produttore agricolo per la singola superficie agricola considerata.

2. Unitamente alla domanda l'avente diritto all'aiuto è tenuto a sottoscrivere l'impegno previsto dall'art. 8 del regolamento CEE n. 1272/88, del quale può liberamente

determinare la durata che, tuttavia, non può risultare inferiore ad un quinquennio. Alla fine del terzo anno d'impegno, il beneficiario può chiedere la liberazione dal suo impegno.

3. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento CEE n. 1272/88, le superfici interessate dal ritiro di seminativi dalla produzione possono beneficiare dell'aiuto se sono state coltivate nel periodo di riferimento di cui al successivo art. 3, comma 1.

4. Ai sensi dell'art. 9 del regolamento CEE n. 1272/88, le superfici oggetto del ritiro di seminativi dalla produzione possono beneficiare dell'aiuto solo se il richiedente le coltiva al momento della presentazione della domanda, se le ha coltivate per almeno un anno e se ha diritto a coltivarle per l'intero periodo di impegno.

5. Gli affittuari coltivatori diretti, gli affittuari conduttori non coltivatori diretti, gli enfiteuti, i mezzadri, i coloni, i concessionari, gli usufruttuari, gli usuari, anche se persone giuridiche di diritto pubblico e privato, possono beneficiare dell'aiuto qualora il diritto reale di godimento o il contratto stipulato con il proprietario sia di durata almeno pari a quella dell'impegno sottoscritto ai sensi dell'art. 8 del regolamento CEE n. 1272/88, oppure ricada sotto la disciplina di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203. Gli usufruttuari e gli usuari devono presentare il consenso scritto del proprietario mediante attestazione con firma autenticata.

6. Gli affittuari coltivatori diretti, gli affittuari conduttori di aziende agricole, gli enfiteuti, i concessionari, gli usufruttuari, gli usuari, anche se persone giuridiche di diritto pubblico o privato, in caso di terreni destinati all'imboschimento o ad utilizzazioni non agricole devono ottenere il consenso scritto dei proprietari o degli eventuali concedenti delle rispettive aziende, mediante firma autenticata. I mezzadri e i coloni devono ottenere il consenso dei proprietari per qualsiasi destinazione prescelta.

7. In caso di disaccordo tra i proprietari ed i soggetti di cui sopra relativamente alla destinazione a bosco, si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

8. Nei casi non contemplati dalla precitata legge, la conduzione di fatto e la relativa durata può essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Tuttavia, nel caso in cui l'efficacia temporale degli atti prodotti sia inferiore alla durata dell'impegno, sia la domanda che l'impegno stesso devono essere sottoscritti anche dal proprietario. La firma del proprietario ha valore di nulla osta e non pregiudica il diritto del richiedente all'aiuto, né la sua intera responsabilità nei riguardi dell'impegno.

9. L'aiuto è corrisposto al richiedente limitatamente alla durata dell'impegno, o, eventualmente, al subentrante che abbia sottoscritto il relativo impegno o, in mancanza di tale sottoscrizione, al proprietario.

10. In caso di premorienza del beneficiario, gli obblighi da lui assunti sono trasmessi al successore a titolo particolare o universale, il quale è tenuto a rispettare i predetti obblighi fino al compimento di almeno un triennio dalla data di presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del presente decreto. Il versamento del premio per il restante periodo è comunque subordinato al rispetto dell'impegno, sottoscritto dal *de cuius*, da parte del nuovo beneficiario.

Art. 3.

Seminativi oggetto di ritiro

1. I seminativi che possono essere oggetto di ritiro sono quelli indicati alla lettera *D* dell'allegato I del regolamento CEE n. 571/88 e definiti nell'allegato alla decisione n. 83/461/CEE della Commissione, escluse le terre di cui ai punti D/15, D/17 e D/21 e le terre adibite a produzioni non soggette ad un'organizzazione comune di mercato, ed effettivamente coltivati nel periodo compreso tra il 1° settembre 1987 ed il 30 aprile 1988.

2. Sono, tuttavia, escluse dal beneficio le superfici aziendali convertite in seminativi nel corso del primo semestre dell'anno 1988.

3. La superficie, che può essere ritirata dalla produzione, deve rappresentare almeno il 20% di seminativi appartenenti all'azienda al momento della presentazione della domanda, fermo restando che la superficie minima da ritirare dalla produzione non può essere inferiore ad un ettaro.

4. Se la superficie di cui al comma precedente comprende più particelle non contigue, ognuna di esse deve avere un'estensione non inferiore a mezzo ettaro, fatta salva la deroga prevista all'art. 7, ultimo comma.

5. Nei casi di aumento della superficie agricola dell'azienda e di conseguente incremento della superficie di seminativi da ritirare, di aumento della superficie da ritirare dalla produzione, di cessione dell'azienda, di liberazione dall'impegno, il beneficiario deve presentare domanda agli stessi uffici ai quali ha presentato la domanda iniziale, attenendosi alle disposizioni previste dall'art. 12 del regolamento CEE n. 1272/88 e dei commi che seguono.

6. Nel caso di aumento della superficie di seminativo da ritirare, ferma restando la superficie aziendale, qualora l'incremento richiesto sia inferiore al 20% dei seminativi aziendali, il beneficiario deve presentare una domanda integrativa della domanda iniziale; qualora l'incremento di superficie da ritirare sia pari o superiore a detta percentuale, il beneficiario è invece tenuto a presentare una domanda autonoma ed un secondo impegno, relativo alla sola superficie aggiuntiva.

7. Nel caso in cui i seminativi aziendali vengano aumentati nel corso del periodo d'impegno, il beneficiario è tenuto ad adeguare la superficie di seminativo ritirata

alla percentuale minima del 20% richiesta dal regolamento CEE n. 1272/88. Si precisa che, nel caso in cui il beneficiario, a seguito del suddetto aumento, intenda ritirare un'estensione maggiore del 20%, è tenuto comunque a rispettare le formalità prescritte dal comma 5 e 6 del presente articolo, ferma restando l'estensione minima di un ettaro.

8. Se la superficie da ritirare è interessata dalla consociazione tra colture di seminativi e coltivazioni permanenti, l'aiuto può essere concesso soltanto alle condizioni previste dall'art. 2, comma 2 del regolamento CEE n. 1272/88, sempreché la superficie sia stata utilizzata a seminativi durante il periodo di riferimento di cui al comma 1 del presente articolo.

9. Se le superfici ritirate dalla produzione sono destinate alla messa a riposo con rotazione, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera *d)*, sono tollerate variazioni annue della percentuale di seminativi aziendali messi a riposo, purchè il tasso di variazione non superi il 10% della superficie media oggetto dell'aiuto. Peraltro, l'eventuale ritiro dalla produzione di una superficie inferiore alla media cui si riferisce l'impegno può essere ammessa soltanto se, a compensazione di tale differenza, sia possibile dimostrare il ritiro dalla produzione, nel corso di uno degli anni precedenti, di una superficie superiore alla media. È in ogni caso necessario che la superficie effettivamente ritirata, pur se inferiore alla superficie media oggetto dell'impegno, rispetti comunque il limite minimo del 20% dell'intero seminativo aziendale, secondo quanto stabilisce il comma 3 del presente articolo. Per superficie media si intende il rapporto tra la somma di tutte le superfici ritirate nel corso del periodo d'impegno ed il numero degli anni per i quali il beneficiario si è impegnato. Tale superficie media non può essere in nessun caso inferiore alla superficie ritirata dalla produzione, quale risulta dalla domanda d'impegno. Nel caso di avvicendamento colturale, è comunque necessario che si verifichi un'effettiva riduzione della superficie coltivata rispetto a quella in produzione nel periodo di riferimento.

Art. 4.

Destinazione delle terre

1. La concessione degli aiuti di cui all'art. 1 è in ogni caso subordinata alla destinazione della superficie ai seguenti scopi:

a) imboschimento, con particolare riguardo a specie forestali autoctone e pregiate, ai pioppeti e ad altre specie a rapido accrescimento compatibili con l'ambiente;

b) utilizzazioni a scopi non agricoli incluse quelle agrituristiche e sportive ed escluse quelle che comportino costruzioni permanenti non attinenti alle attività aziendali;

c) messa a riposo;

d) messa a riposo in rotazione;

e) creazione di pascoli destinati all'allevamento estensivo;

f) produzione di lenticchie, ceci e vecce eventualmente anche in rotazione.

2. La destinazione di seminativi ritirati dalla produzione a pascolo permanente estensivo può essere decisa anche da aziende non zootecniche che, pertanto, hanno diritto al premio di cui all'art. 5, comma 3. Sono esclusi dalla destinazione in questione i seminativi già utilizzati a pascolo permanente nel periodo di riferimento.

3. Le utilizzazioni di cui alle lettere *e)* ed *f)*, ferma restando la durata dell'impegno indicata dal richiedente, possono essere pescelte fino al 30 aprile 1991, salvo diversa determinazione del Consiglio delle Comunità europee.

4. Per l'ammissione al beneficio previsto per il ritiro di seminativi dalla produzione, il richiedente deve soddisfare le condizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del regolamento CEE della commissione n. 1272/88. In particolare il beneficiario è tenuto ad operare nel rispetto delle condizioni naturali ed ambientali esistenti nella zona. Le regioni e la provincia autonoma di Bolzano, nell'ambito delle competenze statutarie, possono stabilire in proposito obblighi supplementari, inerenti a situazioni particolari e locali, che tengano comunque conto della esigenza di consentire la riproduzione della fauna selvatica, in particolare nelle aree preferenziali di cui al comma 3 dell'art. 7 del presente decreto.

5. Nel corso dei primi tre anni decorrenti dalla data di impegno assunto dal beneficiario, la superficie ritirata dalla produzione non può essere distolta dagli scopi di cui al primo comma, salvo casi di espropriazione per pubblica utilità o casi di forza maggiore, comprovati da idonea documentazione.

6. In applicazione dell'art. 12, comma 2, del regolamento CEE n. 1272/88 è consentito di modificare la destinazione dei seminativi ritirati, previa comunicazione scritta agli uffici ai quali è stata presentata la domanda iniziale e salvo i casi in cui la superficie ritirata sia stata destinata all'imboschimento ed al pascolo estensivo. Tuttavia è consentito di modificare la destinazione da pascolo estensivo ad imboschimento. In via eccezionale, è altresì consentito di modificare la destinazione di seminativi ritirati e destinati all'imboschimento, qualora sussista l'impossibilità oggettiva di procedere all'impianto per comprovate cause tecnico-agronomiche. L'istanza di modifica deve essere presentata entro il 31 marzo di ciascun anno e produce i propri effetti dalla campagna in corso.

7. Nel caso la nuova destinazione sia tra quelle previste dal presente art. 4, lettere *e)* ed *f)*, l'importo ridotto dell'aiuto si applica a partire dalla campagna per la quale viene richiesta la modifica della destinazione.

8. È altresì consentito aumentare la superficie aziendale ritirata dalla produzione, previa domanda presentata agli uffici di cui al successivo art. 8, corredata di un nuovo impegno e del modello *A* ed, eventualmente, *A1*, alle condizioni di cui ai commi 5 e seguenti dell'art. 3. Le domande di modifica della destinazione, presentate ai medesimi uffici di cui al successivo art. 8, devono essere corredate del modello *B*.

Art. 5.

Utilizzazione di seminativi per scopi non alimentari

1. Le modalità di applicazione dell'aiuto specifico a favore dell'utilizzazione di seminativi per coltivazioni a scopo non alimentare, di cui al regolamento CEE del Consiglio n. 2176 del 24 luglio 1990 ed al regolamento CEE della Commissione n. 3481 del 30 novembre 1990 verranno precisate con successiva circolare ministeriale.

Art. 6.

Importo dell'aiuto

1. Ai soggetti di cui all'art. 2, primo comma, che ne facciano domanda e che si impegnino, almeno per un quinquennio, ad utilizzare le superfici ritirate dalla produzione per gli scopi previsti dall'art. 4, è concesso un aiuto annuo ad ettaro ritirato dalla produzione.

2. L'ammontare dell'aiuto annuo ad ettaro è così determinato:

Aziende della pianura padano-veneta . .	600	ECU
Aziende delle altre pianure (ivi comprese quelle di cui all'art. 3, comma 5, della direttiva CEE n. 75/268)	440	ECU
Aziende di collina non svantaggiata. . .	400	ECU
Aziende di montagna e di collina svantaggiata (art. 3, paragrafi 3 e 4, della direttiva CEE n. 75/268)	380	ECU

3. L'aiuto è ridotto del 40% nei casi di cui alle lettere *e)* ed *f)* del precedente art. 4.

4. Nel caso di utilizzo per fini non agricoli, diversi dall'imboschimento, e nel caso di messa a riposo con possibilità di avvicendamento colturale, le regioni e la provincia autonoma di Bolzano adattano l'importo dell'aiuto come previsto dall'art. 10 del regolamento CEE n. 1272/88, tenendo conto del reddito derivante da tali impieghi.

5. Il pagamento dell'aiuto sarà effettuato entro il 31 dicembre successivo al termine di ogni annata agraria, fatto salvo il rinvio all'esercizio finanziario successivo per comprovate esigenze di bilancio; il rinvio, comunque, non potrà essere protratto oltre il 31 marzo.

Art. 7.

Incentivazione dell'imboschimento

1. L'aiuto di cui all'art. 6, comma 2, può essere concesso, su domanda, ai seminativi ritirati dalla produzione e destinati a bosco per un periodo massimo di 20 anni ed è cumulabile con gli altri aiuti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

2. I seminativi ritirati dalla produzione destinati all'imboschimento restano assoggettati ai vincoli previsti dalle vigenti norme sui boschi, per la sola durata del ciclo produttivo delle essenze impiegate.

3. Sulla base delle proposte presentate dalle regioni e dalla provincia autonoma di Bolzano sono state individuate, col decreto ministeriale n. 35/1990, le seguenti zone preferenziali:

a) parchi e riserve naturali, nonché i relativi territori di protezione esterna;

b) territori contermini ai laghi, compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche se elevati sui laghi di cui alla legge n. 431 dell'8 agosto 1985;

c) fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna di cui alla legge n. 431 dell'8 agosto 1985;

d) territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche se elevati sul mare di cui alla già citata legge n. 431 dell'8 agosto 1985;

e) zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

f) aziende faunistico-venatorie e agro-venatorie;

g) oasi di protezione della fauna selvatica e zone di ripopolamento e cattura, ex legge n. 968/1977;

h) territori a gestione sociale della caccia, ex legge n. 968/1977;

i) aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;

l) zone svantaggiate di cui all'art. 3, paragrafi 3 e 4, della direttiva CEE n. 75/268.

Il Ministero, d'intesa con le predette amministrazioni, con successivo regolamento, potrà limitare la superficie delle zone preferenziali e in particolare di quelle indicate alla lettera *l)*.

4) Nelle aree preferenziali:

a) l'aiuto all'imboschimento di cui all'art. 20 del regolamento CEE n. 797/85 è concesso nella misura massima di 3.000 ECU ad ettaro, per una superficie non inferiore a due ettari e limitatamente agli impianti di specie forestali di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a)*. Tuttavia per i pioppeti l'aiuto è concesso nella misura massima di 1.800 ECU ad ettaro;

b) il premio di cui all'art. 20-*bis* del regolamento CEE n. 797/85 è concesso nella misura massima di 50 ECU per ettaro imboschito all'anno, per una superficie non inferiore a due ettari, per un periodo non speriore a 20 anni e limitatamente agli impianti di specie forestali di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a)*. Tuttavia per i pioppeti il premio è concesso nella misura massima di 25 ECU ad ettaro.

5. Gli aiuti di cui al precedente comma vengono corrisposti su domanda degli interessati, presentata, in duplice copia, utilizzando esclusivamente l'apposito modulo allegato al presente decreto ed in distribuzione presso gli uffici regionali competenti e corredata di un piano di imboschimento che deve indicare almeno le essenze e le tecniche di impianto prescelte.

6. La domanda relativa agli aiuti in questione può essere presentata dai singoli agricoltori interessati o da consorzi forestali, consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, comunità montane e da altri raggruppamenti di produttori che abbiano predisposto un piano globale di imboschimento riguardante l'insieme dei seminativi degli associati ritirati dalla produzione e destinati a bosco. Sarà cura delle amministrazioni regionali e della provincia autonoma di Bolzano provvedere, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, al completamento dell'istruttoria delle domande medesime.

7. Quando la domanda viene presentata da un raggruppamento di produttori, gli aiuti vengono corrisposti, per conto di singoli agricoltori, al raggruppamento, il quale può trattenere per conto dei singoli agricoltori i costi concordati con gli associati per i servizi effettuati. In deroga alla norma di cui all'art. 3, comma 4, gli aiuti e i premi di cui agli articoli 6 e 7 sono concessi anche alle superfici non contigue inferiori a mezzo ettaro.

Art. 8.

Corresponsabilità

1. I produttori che ritirano dalla produzione almeno il 30% dei loro seminativi sono esonerati, per un quantitativo di 20 tonnellate, dal prelievo di corresponsabilità di cui all'art. 4 del regolamento CEE n. 2727/75, nonché dal prelievo di corresponsabilità supplementare di cui all'art. 4-*ter*, comma 2, dello stesso regolamento. Le modalità di applicazione di tale esenzione sono state determinate con decreto ministeriale n. 228 del 23 luglio 1990.

Art. 9.

Domande di aiuto

1. Per ottenere la concessione del contributo di cui all'art. 6, il beneficiario, oltre a sottoscrivere sotto la sua responsabilità l'impegno di cui all'art. 8 del regolamento CEE della Commissione n. 1272/88, deve compilare una domanda di aiuto in duplice copia, utilizzando unicamente gli appositi moduli (modelli *A* ed, eventualmente *A*1), predisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in conformità all'art. 7 del suddetto regolamento CEE, in distribuzione presso le regioni, la provincia autonoma di Bolzano e gli enti delegati. Entrambe le copie dovranno essere indirizzate ai competenti uffici delle regioni o della provincia autonoma di Bolzano.

2. Per la campagna 1990-91 il termine di presentazione è fissato al 31 marzo 1991 purché il presente regolamento sia stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica almeno trenta giorni prima; nel caso la pubblicazione fosse successiva, il termine per la presentazione delle domande resta fissato sempre in trenta giorni dalla pubblicazione stessa. Per le successive campagne il termine è fissato al 31 dicembre di ciascun anno. In caso di spedizione postale o per corriere fa fede la data di spedizione della documentazione.

3. Qualora le superfici ritirate dalla produzione siano inserite nell'avvicendamento colturale dell'azienda, il beneficiario è tenuto ad indicare le particelle che ogni anno sono messe o mantenute a riposo, presentando, ai competenti uffici che hanno ricevuto inizialmente la domanda, una domanda di variazione in duplice copia utilizzando l'apposito modulo (modello *B)* predisposto e distribuito anch'esso dal Ministero. Nella sezione *A)* dovranno essere indicate le nuove particelle da ritirare dalla produzione; nella sezione *B)* le particelle messe a riposo nella campagna precedente. Il citato modello *B* dovrà essere prodotto annualmente entro la stessa data di scadenza di cui al precedente comma 2. In caso di spedizione postale o per corriere fa fede la data di spedizione della documentazione.

4. Per ottenere la concessione degli aiuti di cui all'art. 7, il richiedente deve presentare una domanda in duplice copia, corredata del piano di imboschimento e dei modelli numeri 6 e 6-*bis*, allegati al presente decreto, indirizzando entrambe le domande ai competenti uffici delle regioni o della provincia autonoma di Bolzano. Le regioni e la provincia autonoma di Bolzano faranno pervenire una delle due domande ad esse inoltrate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Gabinetto del Ministro - Ufficio agroindustria, entro quarantacinque giorni dal termine di scadenza di presentazione delle domande.

Art. 10.

Istruttoria delle domande e formazione degli elenchi

1. La fase istruttoria delle domande, di competenza delle regioni e della provincia autonoma di Bolzano o degli enti da loro delegati, è diretta ad accertare la ricevibilità e la regolarità formale delle domande di aiuto e dei relativi impegni, nonché la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi dei richiedenti e delle aziende agricole interessate dalla misura.

2. Nel caso di esito negativo dell'istruttoria, l'ufficio istruttore deve emettere un tempestivo provvedimento espresso di rigetto della domanda; adeguatamente motivato, con l'indicazione del termine e dell'autorità alla quale è possibile ricorrere, ai sensi della legge n. 241/1990. L'eventuale provvedimento di esclusione deve essere notificato all'interessato entro novanta giorni dal termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande.

3. Nel caso di esito positivo dell'istruttoria, l'inserimento del nominativo dell'avente diritto negli elenchi di liquidazione costituisce provvedimento conclusivo del procedimento di concessione dell'aiuto. La formazione di tali elenchi deve aver luogo nei termini stabiliti dalla circolare in vigore, relativa alle modalità di pagamento.

4. Nella compilazione degli elenchi dei beneficiari dell'aiuto di cui all'art. 6 del presente decreto, gli organi competenti devono rispettare le modalità indicate nella circolare ministeriale n. 239 del 14 maggio 1990 e successivi provvedimenti; quanto agli elenchi relativi agli aiuti di cui all'art. 7 del presente decreto, dovranno venir rispettate le modalità indicate dalla circolare ministeriale n. 244 del 20 luglio 1990 e successivi provvedimenti. In ogni caso, copia di tali elenchi viene fatta pervenire, oltre che agli organi pagatori, anche al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 11.

Pagamento dell'aiuto

1. Il pagamento agli aventi diritto all'aiuto di cui all'art. 6 del presente decreto è disposto direttamente dall'AIMA sulla base degli elenchi di liquidazione formulati dagli uffici ed enti incaricati dalle singole regioni e dalla provincia autonoma di Bolzano.

2. Il pagamento dell'aiuto di cui all'art. 7 del presente decreto agli aventi diritto è disposto direttamente dal Ministero del tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie IGFOR, sulla base degli elenchi di liquidazione adottati dai suddetti uffici.

Art. 12.

Controlli e sanzioni

1. Il Ministero, avvalendosi anche del Corpo forestale dello Stato ed in collaborazione con le regioni e la provincia autonoma di Bolzano, fatta salva ogni altra disposizione di più ampia portata prescritta in materia di controlli, effettua ogni anno controlli in loco secondo le modalità prescritte dall'art. 14 del regolamento CEE n. 1272/88.

2. Il mancato rispetto degli impegni sottoscritti, tranne il caso di forza maggiore, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898.

3. Qualora i funzionari preposti al controllo riscontrino, rispetto alla superficie dichiarata, una differenza inferiore al 10%, l'aiuto viene parimenti concesso.

4. Nell'ipotesi prevista al precedente comma, l'importo dell'aiuto viene calcolato sulla superficie accertata, previa deduzione dell'eccedenza constatata.

5. Negli altri casi di discordanza, tutte le superfici facenti parte dell'azienda sono escluse dal beneficio dell'aiuto per l'intera durata dell'impegno. A tale esclusione soggiace il produttore che, senza giustificato motivo, non è presente, né delega altri al sopralluogo, o, pur presentandosi o delegando altri, di fatto impedisce l'esatta individuazione delle superfici dichiarate, soggette al controllo disposto dall'ufficio istruttore.

Art. 13.

Adempimenti ulteriori

1. Le regioni e la provincia autonoma di Bolzano inviano al Ministero i provvedimenti adottati in applicazione del presente decreto e del regolamento CEE n. 797/85, entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno, nonché dettagliata relazione sull'attività svolta e sui problemi generali e particolari riscontrati in fase di attuazione del presente decreto.

La relazione dovrà contenere in particolare tutti gli elementi in possesso delle regioni e della provincia autonoma di Bolzano richiesti dall'art. 16 del regolamento CEE della Commissione n. 1272/88 ed i dati necessari al SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) per l'espletamento dei compiti istituzionali, compreso il numero delle infrazioni accertate e delle denunzie presentate alle competenti autorità.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 febbraio 1991

Il Ministro: SACCOMANDI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1991
Registro n. 5 Agricoltura, foglio n. 146

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
E DELLE FORESTE

DOMANDA DI AIUTO E DI IMPEGNO RELATIVA
ALLE MISURE FORESTALI CUMULABILI AL RITIRO
DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE
(Reg. CEE n. 797/85 artt. 20 e 20 bis)

CAMPAGNA AGRARIA 1990/91

A CURA DELL'AMMINISTRAZIONE (1)
DATA DI PROTOCOLLO ⎣⎦ ⎣⎦ ⎣⎦ giorno mese anno
NUMERO DI PROTOCOLLO ⎣⎦
COD. UFFICIO ⎣⎦

REGIONE O
PROVINCIA AUTONOMA ⎣ ⎦ COD. ⎣⎦

INFORMAZIONI RELATIVE AL BENEFICIARIO (2)			
Cognome e Nome o Ragione Sociale		Partita IVA (3)	
Estremi di nascita del beneficiario se persona fisica giorno mese anno Comune		Prov.	Sesso M ☐ F ☐
Domicilio o Sede Sociale	N.	Comune	Prov. CAP
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE LEGALE (da indicare se il beneficiario non è persona fisica)			
Cognome e Nome		Codice fiscale	
Domicilio	N.	Comune	Prov. CAP

Il sottoscritto (4)..,
allo scopo di poter cumulare il premio previsto per il ritiro dei seminativi dalla produzione con gli aiuti relativi alle misure forestali in applicazione degli articoli 20 e 20 bis del regolamento (CEE) 797/85 dichiara che:

- destinerà ad imboschimento ha (5) .... di seminativi ritirati dalla produzione, di cui ubicati in "aree preferenziali" ha (5) (6) ...., ubicati in altre zone ha (5) ...., per il periodo che va dal .../.../19... al .../.../19... (7);
- riserverà, a tale scopo, particolare riguardo a specie forestali autoctone e pregiate, ai pioppeti e ad altre specie a rapido accrescimento compatibili con l'ambiente nel rispetto dell'art. 4 par. 1 lettera a) del D.M. relativo all'applicazione degli aiuti per il ritiro dei seminativi dalla produzione attinente alla campagna agraria 1990/91.

- accetta che la superficie destinata ad imboschimento resti assoggettata ai vincoli previsti dalle vigenti norme sui boschi per la durata del ciclo produttivo delle essenze impiegate;
- s'impegna ad utilizzare le essenze e le tecniche d'impianto prescelte nel piano d'imboschimento ed indicate nella scheda informativa allegata (MODELLO 6).

Il sottoscritto dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, che quanto affermato nella presente domanda è completo e risponde al vero.

Dichiara infine di essere a conoscenza che, in caso di affermazioni fraudolente o mancato rispetto degli impegni sottoscritti, tranne in caso di forza maggiore, verranno applicate le sanzioni previste dalla legge del 23 dicembre 1986 n. 898.

Fatto a ....in duplice copia
il ....19....

In fede
(firma del beneficiario)

Per autentica
(firma del funzionario responsabile)

ELENCO DEI MODELLI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA·

MODELLO 6 Scheda informativa relativa al piano d'imboschimento (obbligatoria nel caso in cui il beneficiario, allo scopo di poter cumulare il premio previsto per il ritiro dei seminativi dalla produzione con gli aiuti relativi alle misure forestali in applicazioni degli art. 20 e 20 bis del Reg. (CEE) 797/85, abbia presentato l'apposita domanda allegata).

MODELLO 6 bis Scheda informativa relativa alle particelle destinate ad imboschimento (obbligatoria se il beneficiario indicato nel MODELLO 6 è un raggruppamento di produttori che abbia predisposto un piano globale d'imboschimento riguardante l'insieme dei seminativi che gli associati singolarmente hanno ritirato dalla produzione e destinato a bosco).

MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE
GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO AGROINDUSTRIA

SIAN - SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE

REG. (CEE) n. 1094/88 E REG. (CEE) n. 1272/88
(REGIME D'AIUTO DESTINATO AD INCORAGGIARE IL RITIRO
DI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE)

COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE DEL BENEFICIARIO: (1)	(A CURA DELL'AMMINISTRAZIONE) (2)
	DATA: ___ / ___ / ___
PARTITA IVA:	PROT.:
	COD. UFFICIO

SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA AL PIANO DI IMBOSCHIMENTO

Informazioni generali sulle caratteristiche del terreno

ALTITUDINE MEDIA	PROFONDITA' MEDIA	TESSITURA PREVALENTE	NATURA CHIMICA (3)
metri	codice	codice	codice

GIACITURA	ESPOSIZIONE	SUPERFICIE	GIACITURA	ESPOSIZIONE	SUPERFICIE (4)
codice	codice	percentuale	codice	codice	percentuale

ESSENZE FORESTALI (5)	SUPERFICIE INVESTITA (6)	SESTO DI IMPIANTO (7)	LAVORAZIONE DEL TERRENO (8)	DURATA PREVISTA DEL CICLO PRODUTTIVO (9)
SPECIE AUTOCTONE E PREGIATE	ettari are c.are	metri x metri	codice	anni
Codice specie		x		
Codice specie		x		
Codice specie		x		
Codice specie		x		
SPECIE A RAPIDO ACCRESCIMENTO	ettari are c.are	metri x metri	codice	anni
Codice specie		x		
Codice specie		x		
Codice specie		x		
Codice specie		x		

- SUPERFICIE TOTALE INVESTITA - (10)	- COSTO DELL'IMPIANTO - (11)	- TOTALE PAGINE COMPILATE - (12)
ettari are c.are	Costo medio per ettaro — Lire	Modello 6 ☐ Modello 6 bis ☐

MODELLO 6

DATA ...../...../.......

FIRMA ....

MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE
GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO AGROINDUSTRIA

SIAN - SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE

REG. (CEE) n. 1094/88 E REG. (CEE) n. 1272/88
(REGIME D'AIUTO DESTINATO AD INCORAGGIARE IL RITIRO DI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE)

1 RAGIONE SOCIALE DEL RAGGRUPPAMENTO DI PRODUTTORI: ______ PARTITA IVA: ______	2 (A CURA DELL'AMMINISTRAZIONE) DATA: __ / __ / __ PROT.: ______ COD. UFFICIO ___
3 COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE DEL BENEFICIARIO: ______ PARTITA IVA: ______	4 RIFERIMENTI DELLA DOMANDA D'AIUTO PER IL RITIRO DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE: DATA: __ / __ / __ PROT.: ______ COD. UFFICIO ___

SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLE PARTICELLE DESTINATE AD IMBOSCHIMENTO

	5 Codice ISTAT	6 Riferimenti catastali		
	Prov. Comune	Sezione	Foglio	Particella
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

	Codice ISTAT	Riferimenti catastali		
	Prov. Comune	Sezione	Foglio	Particella
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				

MODELLO 6 bis

DATA ...../...../.......

FIRMA ....

NOTE ESPLICATIVE

Inserire, nella compilazione della domanda e dei modelli allegati, i dati richiesti in modo chiaro ed in stampatello.

COMPILAZIONE DOMANDA D'IMPEGNO

Riportare nell'intestazione la denominazione ed il relativo codice della regione o provincia autonoma presso cui viene presentata la domanda, utilizzando la seguente tabella:

TABELLA DELLE REGIONI/PROVINCIA AUTONOMA	
CODICE	DESCRIZIONE
01	PIEMONTE
02	VALLE D'AOSTA
03	LOMBARDIA
05	VENETO
06	FRIULI VENEZIA GIULIA
07	LIGURIA
08	EMILIA ROMAGNA
09	TOSCANA
10	UMBRIA
11	MARCHE
12	LAZIO
13	ABRUZZO
14	MOLISE
15	CAMPANIA
16	PUGLIA
17	BASILICATA
18	CALABRIA
19	SICILIA
20	SARDEGNA
21	PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO

1) - Parte riservata all'Amministrazione competente.

2) - Riportare, in modo chiaro e completo, i dati anagrafici e il domicilio del beneficiario oppure; nel caso in cui non sia persona fisica, la Ragione Sociale e la Sede Sociale e i dati anagrafici del rappresentante legale.

3) - Riportare la Partita IVA o, nel caso in cui non si possieda, il Codice Fiscale.

4) - Riportare il cognome e nome del beneficiario o del rappresentante legale.

5) - Indicare la superficie esprimendola in ettari, are e centiare.

6) - Per la definizione di area preferenziale si veda il D.M. relativo all'applicazione degli aiuti per il ritiro dei seminativi dalla produzione attinente alla campagna agraria 1990/91.

7) - Indicare la durata del periodo d'impegno (inizio e fine).

COMPILAZIONE MODELLO 6 (SCHEDA RELATIVA AL PIANO DI IMBOSCHIMENTO)

Riquadro 1 Indicare il cognome e nome nel caso in cui il beneficiario sia una persona fisica oppure la ragione sociale, come risulta dall'atto costitutivo, nel caso in cui sia una persona giuridica.
Riportare la Partita IVA oppure, nel caso in cui non si possieda, il Codice Fiscale.

Riquadro 2 Parte riservata all'Amministrazione competente.

Riquadro 3 Riportare l'altitudine media in cui è sito il terreno esprimendola in metri.

Indicare la "PROFONDITA' MEDIA" del terreno utilizzando i seguenti codici:

01 SUPERFICIALE
02 MEDIAMENTE PROFONDO
03 PROFONDO

Indicare nella colonna "TESSITURA PREVALENTE" la composizione del terreno in rapporto alla presenza di costituenti di diversa finezza utilizzando i seguenti codici:

01 SABBIOSO
02 FRANCO-SABBIOSO
03 LIMOSO
04 FRANCO-LIMOSO
05 FRANCO
06 FRANCO-ARGILLOSO
07 ARGILLOSO

Indicare la "NATURA CHIMICA" del terreno riportando uno dei seguenti codici:

01 SILICEO
02 CALCAREO
03 ORGANICO
04 SALSO

Riquadro 4 Utilizzando i codici indicati nelle seguenti tabelle riportare la giacitura e l'esposizione di tutto l'appezzamento di terreno, distinguendolo, se necessario, in più frazioni di superficie da esprimere con valori percentuali.

TABELLA GIACITURA

CODICE	GIACITURA
01	PIANEGGIANTE (fino al 5%)
02	LIEVI PENDENZE (tra il 6% ed il 5%)
03	MEDIE PENDENZE (tra il 16% ed il 30%)
04	FORTI PENDENZE (oltre il 30%)
05	TERRAZZE FONDOVALLE

TABELLA ESPOSIZIONE

CODICE	ESPOSIZIONE
10	NORD
15	NORD-EST
20	EST
25	SUD-EST
30	SUD
35	SUD-OVEST
40	OVEST
45	NORD-OVEST
50	NON DEFINIBILE (per soli terreni pianeggianti)

Riquadro 5 Riportare le essenze forestali previste dal piano d'imboschimento suddividendole tra specie autoctone e pregiate, specie a rapido accrescimento e pioppeti utilizzando i seguenti codici:

TABELLA DELLE ESSENZE FORESTALI			
CODICE	SPECIE AUTOCTONE E PREGIATE	CODICE	SPECIE A RAPIDO ACCRESCIMENTO
110	Noce	510	Douglasia
120	Ciliegio	520	Cedri
130	Castagno	530	Cipressi americani
140	Sughera	540	Quercia rossa
150	Acero	551	Pino strobo
160	Farnia	552	Pino delle canarie
170	Gelso	553	Pino insigne
499	Altre specie	800	Pioppi
		999	Altre specie

Riquadro 6 Riportare la superficie investita da ogni essenza forestale; nel caso in cui, sulla stessa superficie, vengano impiantate più essenze, riportare la quota di superficie attribuibile ad ognuna di esse.

Riquadro 7 Riportare il sesto d'impianto di ogni essenza forestale.

Riquadro 8 Indicare, per ogni essenza, il tipo di lavorazione del terreno utilizzando i seguenti codici:

01 A BUCHE
02 A GRADONI
03 ANDANTE
04 A PIAZZOLE
09 ALTRI TIPI

Riquadro 9 Riportare la durata prevista del ciclo produttivo di ogni essenza forestale.

Riquadro 10 Riportare il totale della superficie destinata ad imboschimento. Questo totale deve coincidere con la somma delle superfici relative alle particelle ritirate dalla produzione e destinate ad imboschimento, dichiarate con l'impegno sottoscritto dal beneficiario, o con gli impegni se più beneficiari associati, relativo alla domanda di aiuto per il ritiro dei seminativi.
Nel caso in cui si debba utilizzare più di un MODELLO 6 per riportare tutte le informazioni relative al piano d'imboschimento, il riquadro 10 dovrà essere riempito soltanto sull'ultimo foglio.

Riquadro 11 Riportare in lire il costo medio per ettaro in riferimento al costo medio complessivo dell'imboschimento.

Riquadro 12 Riportare, nelle caselle corrispondenti, il numero totale delle pagine compilate per ogni singolo modello. Nel caso in cui si debba utilizzare più di un modello 6, analogamente a quanto prescritto per il riquadro 10, il riquadro 12 dovrà essere riempito soltanto sull'ultimo foglio.

COMPILAZIONE MODELLO 6 bis (SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLE PARTICELLE DESTINATE AD IMBOSCHIMENTO)

Da compilare solo nel caso in cui il beneficiario indicato nel MODELLO 6 sia un Consorzio forestale o un Consorzio di bonifica e di miglioramento fondiario o una Comunità montana o un altro raggruppamento di produttori che abbiano predisposto un piano globale d'imboschimento riguardante l'insieme dei seminativi che gli associati singolarmente hanno ritirato dalla produzione e destinati a bosco. Per ogni beneficiario singolo dovrà essere compilato un MODELLO 6 bis riportando gli estremi identificativi delle particelle della propria azienda destinate a bosco.

Riquadro 1	Riportare gli stessi dati indicati nel riquadro 1 del MODELLO 6.
Riquadro 2	Parte riservata all'Amministrazione competente.
Riquadro 3	Riportare i dati anagrafici relativi al singolo beneficiario.
Riquadro 4	Riportare gli estremi della domanda d'aiuto per il ritiro dei seminativi dalla produzione presentata del beneficiario.
Riquadro 5	Riportare il Codice ISTAT del Comune in cui è ubicata la particella.
Riquadro 6	Riportare l'eventuale sezione censuaria, il numero di foglio di mappa e il numero di particella catastale.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il regolamento CEE n. 797/85 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 93 del 30 marzo 1985.

— Il regolamento CEE n. 1094/88 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 106 del 27 aprile 1988.

— Il regolamento CEE n. 1609/89 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 165 del 15 giugno 1989.

— Il regolamento CEE n. 2176/90 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 198 del 28 luglio 1990.

— Il regolamento CEE n. 1272/88 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 121 dell'11 maggio 1988.

— Il regolamento CEE n. 3981/89 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 380 del 29 dicembre 1989.

— Il regolamento CEE n. 3481/90 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 336 del 1° dicembre 1990.

— Il regolamento CEE n. 1273/88 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 121 dell'11 maggio 1988.

— Il D.M. 12 settembre 1985 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 21 settembre 1985.

— Il D.M. 26 settembre 1985 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 1° ottobre 1985.

— Il D.M. 26 marzo 1986 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 7 aprile 1986.

— Il D.M. n. 34/1989 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 30 del 6 febbraio 1989.

— Il D.M. n. 35/1990 è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1990.

— Il D.P.R. n. 616/1977, reca attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, in materia di trasferimento e di delega di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

91G0088

DECRETO 19 febbraio 1991, n. 64.

Regolamento recante disposizioni di adattamento alla realtà nazionale del regime di aiuto per l'estensivizzazione della produzione di cui al regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 797/85.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 797/85 del 12 marzo 1985 concernente il miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole;

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 1094/88 del 25 aprile 1988 che modifica i regolamenti CEE n. 797/85 e CEE n. 1760/87 per quanto riguarda l'estensivizzazione della produzione;

Visto il regolamento CEE della Commissione n. 4115/88 del 21 dicembre 1988, che stabilisce le condizioni di applicazione del regime di aiuto all'estensivizzazione della produzione;

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 591/89 del 6 marzo 1989 che modifica il regolamento n. 1094/88 per quanto riguarda l'estensivizzazione della produzione;

Visto il regolamento CEE della Commissione n. 1273/88 del 29 aprile 1988, che stabilisce i criteri applicabili per la delimitazione delle regioni o zone che possono essere esentate dai regimi di messa a riposo di seminativi, di estensivizzazione e di riconversione della produzione;

Visti i decreti ministeriali 12 e 26 settembre 1985 e 26 marzo 1986 recanti disposizioni di attuazione del regolamento CEE n. 797/85;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che trasferisce alle regioni le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti delle Comunità europee, nelle materie di loro competenza;

Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 898, con cui sono state stabilite sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 7 febbraio 1991;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 476 del 19 febbraio 1991;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. A parziale modifica del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste n. 34 dell'8 febbraio 1990 (*Gazzetta Ufficiale* 27 febbraio 1990, n. 48) per la campagna 1990-91 l'introduzione del metodo delle tecniche di produzione, nel settore vegetale e nel settore zootecnico, ai sensi dell'art. 4, primo comma, è sospesa.

2. È altresì sospesa la disposizione del quarto comma dello stesso articolo.

Art. 2.

1. Per la campagna 1990-91, le domande di aiuto, in duplice copia, dovranno essere entrambe indirizzate ai competenti uffici delle regioni e della provincia autonoma di Bolzano, utilizzando unicamente gli appositi moduli

(modd. E ed E1), predisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in distribuzione presso le regioni, la provincia autonoma di Bolzano e gli enti delegati.

2. Il termine di presentazione è fissato perentoriamente al 31 marzo 1991. Per le successive campagne il termine è fissato al 31 dicembre di ciascun anno, purché il relativo provvedimento venga pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* almeno trenta giorni prima delle date predette. Altrimenti, il suddetto termine di trenta giorni decorrerà dalla data della pubblicazione del provvedimento stesso.

3. Le regioni e la provincia autonoma di Bolzano provvederanno ad inviare una delle due copie della domanda di aiuto al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Gabinetto del Ministro - Ufficio Agroindustria entro sessanta giorni dalla data ultima di presentazione delle domande.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 febbraio 1991

Il Ministro: SACCOMANDI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1991
Registro n. 5 Agricoltura, foglio n. 147

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il regolamento CEE n. 797/85 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 93 del 30 marzo 1985.

— Il regolamento CEE n. 1094/88 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 106 del 27 aprile 1988.

— Il regolamento CEE n. 4115/88 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 121 dell'11 maggio 1988.

— Il regolamento CEE n. 591/89 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 65 del 9 marzo 1989.

— Il regolamento CEE n. 1273/88 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 121 dell'11 maggio 1988.

— Il D.M. 12 settembre 1985 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 21 settembre 1985.

— Il D.M. 26 settembre 1985 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 1° ottobre 1985.

— Il D.M. 26 marzo 1986 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 7 aprile 1986.

— Il D.P.R. n. 616/1977 reca attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, in materia di trasferimento e di delega di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei Conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Il D.M. n. 34/1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1990, approva il regolamento recante disposizioni di adattamento alla realtà nazionale del regime di aiuto per l'estensivizzazione della produzione di cui al regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 797/85. Si trascrive il testo dei commi 1 e 4 dell'art. 4 di detto decreto:

«1. La riduzione della produzione è realizzata dal beneficiario applicando il metodo quantitativo e/o il metodo delle tecniche di produzione, previsti dall'art. 4 del regolamento CEE n. 4115/88».

«4. A partire dalla compagna 1990-91 le regioni e le province autonome possono fissare, in caso di particolari situazioni debitamente comprovate, condizioni specifiche per la concessione dell'aiuto per le zone dove le produzioni o i sistemi di produzione sono già estensivi. In tal caso comunicano tempestivamente al Ministero le decisioni adottate per la prevista autorizzazione della Commissione».

91G0087

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 19 dicembre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936 n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dai consigli delle facoltà di medicina e chirurgia in data 17 luglio 1989, di magistero in data 17 marzo 1988, di economia e commercio in data 30 maggio 1988, dal consiglio di amministrazione in data 26 settembre 1989 e dal senato accademico in data 26 ottobre 1989;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 30 ottobre 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 486 e 499 relativi alla scuola diretta a fini speciali in assistenza sociale psichiatrica sono soppressi e sostituiti con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, come segue:

2) *Scuola diretta a fini speciali di assistenza sociale psichiatrica*

Art. 486. — È istituita la scuola diretta a fini speciali di assistenza sociale psichiatrica presso l'Università degli studi di Genova.

La scuola ha lo scopo di preparare alla professione di assistente sociale, con particolare qualificazione all'intervento nei servizi di salute mentale e nelle istituzioni psichiatriche.

La scuola rilascia il diploma di tecnico di assistenza sociale psichiatrica.

Art. 487. — La scuola ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di trenta studenti.

Art. 488. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di medicina e chirurgia e l'istituto di psichiatria dell'Università di Genova, avvalendosi dell'apporto culturale di docenti provenienti da altre facoltà dell'Università di Genova (magistero, economia e commercio) con il consenso di queste, per le discipline di loro competenza.

Art. 489. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

servizio sociale;
sociologia;
psicologia generale;
statistica;
elementi di diritto pubblico;
antropologia culturale;
igiene mentale;
neuropsichiatria infantile.

2° Anno:

servizio sociale;
organizzazione dei servizi sociali;
psicologia sociale;
metodologia della ricerca sociale;
diritto di famiglia e legislazione minorile;
psicopedagogia;
elementi di psichiatria;
psichiatria sociale.

3° Anno:

servizio sociale;
organizzazione dei servizi sociali;
elementi di economia;
legislazione sociale;
igiene e medicina sociale;
psicogeriatria;
elementi di psichiatria;
assistenza sociale psichiatrica.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentre un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 490. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei reparti clinici, ambulatori e laboratori dell'istituto di psichiatria dell'Università di Genova e presso altre strutture pubbliche all'uopo convenzionate.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dall'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 491. — Lo studente viene ammesso all'esame di Stato per il conseguimento del diploma solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 19 dicembre 1990

Il rettore

91A1028

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Determinazione del compenso spettante al Presidente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 1991 al Presidente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è stato attribuito un compenso annuo lordo di L. 135.000.000 con effetto dal 1° gennaio 1991.

91A1076

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 27 dicembre 1990, n. 410, recante: «Concorso dello Stato agli oneri sostenuti dagli enti locali per l'accensione di mutui per la costruzione di sistemi ferroviari passanti».

Il decreto-legge 27 dicembre 1990, n. 410, recante: «Concorso dello Stato agli oneri sostenuti dagli enti locali per l'accensione di mutui per la costruzione di sistemi ferroviari passanti», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 31 dicembre 1990.

91A1053

Mancata conversione del decreto-legge 27 dicembre 1990, n. 411, recante: «Proroga dell'aliquota del 9 per cento dell'imposta sul valore aggiunto sulle calzature e altre disposizioni urgenti in materia tributaria».

Il decreto-legge 27 dicembre 1990, n. 411, recante: «Proroga dell'aliquota del 9 per cento dell'imposta sul valore aggiunto sulle calzature e altre disposizioni urgenti in materia tributaria», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 31 dicembre 1990.

91A1054

Mancata conversione del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 412, recante: «Proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza».

Il decreto-legge 27 dicembre 1990, n. 412, recante: «Proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 31 dicembre 1990.

91A1055

Mancata conversione del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 414, recante: «Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone colpite da eccezionali avversità atmosferiche nell'autunno 1990».

Il decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 414, recante: «Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone colpite da eccezionali avversità atmosferiche nell'autunno 1990», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 31 dicembre 1990.

91A1056

MINISTERO DEL TESORO

Avviso concernente l'estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 10% - 1977/1992

Si rende noto che il giorno 23 marzo 1991, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento,la ricognizione e l'imbussolamento delle ventuno serie vigenti del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 10% - 1977/1992, emesso in base alla legge 17 agosto 1974, n. 413 e decreto ministeriale 30 giugno 1977.

Il giorno 25 marzo 1991, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla quattordicesima estrazione di dieci serie del suddetto prestito.

I titoli appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1991.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A1077

N. 41

Corso dei cambi del 27 febbraio 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1138,500	1138,500	1138,50	1138,500	1138.500	1138,500	1138.60	1138,500	1138,500	1138.50
E.C.U.	1537,60	1537,60	1537 —	1537,60	1537.60	1537,60	1538 —	1537.60	1537.60	1537.60
Marco tedesco	747,020	747,020	747,50	747,020	747,020	747,020	747.100	747.020	747.020	747,02
Franco francese	219,790	219,790	220 —	219,790	219.790	219.790	219.790	219.790	219,790	219.79
Lira sterlina	2180,500	2180,500	2180 —	2180.500	2180.500	2180,500	2181,150	2180,500	2180.500	2180.50
Fiorino olandese	662,680	662,680	662,50	662.680	662.680	662,680	662,650	662.680	662.680	662.68
Franco belga	36,290	36.290	36,29	36.290	36,290	36,290	36,289	36,290	36.290	36.29
Peseta spagnola	12,001	12,001	12 —	12,001	12.001	12.001	12 —	12.001	12.001	12 —
Corona danese	194.500	194.500	194.50	194,500	194.500	194.500	194.510	194.500	194.500	194.50
Lira irlandese	1992,10	1992.10	1991 —	1992.10	1992.10	1992,10	1992.200	1992.10	1992.10	—
Dracma greca	6,958	6,958	6,96	6,958	6,958	6.958	6,963	6.958	6.958	—
Escudo portoghese	8,550	8,550	8,54	8,550	8.550	8,550	8.550	8.550	8.550	8.55
Dollaro canadese	991,750	991,750	990 —	991.750	991,750	991,750	991 —	991.750	991.750	991.75
Yen giapponese	8,605	8,605	8,60	8.605	8,605	8,605	8.606	8.605	8.605	8.60
Franco svizzero	867,340	867,340	867 —	867,340	867,340	867,340	867.050	867.340	867.340	867.34
Scellino austriaco	106.206	106,206	106,10	106,206	106,206	106.206	106,210	106.206	106,206	106.20
Corona norvegese	191,230	191,230	191 —	191,230	191.230	191,230	191.220	191,230	191.230	191.23
Corona svedese	201,300	201.300	201.50	201.300	201,300	201,300	201,300	201.300	201.300	201.30
Marco finlandese	309,600	309,600	309,50	309,600	309,600	309,600	309,550	309.600	309.600	—
Dollaro australiano	891,700	891,700	892 —	891.700	891,700	891,700	891,800	891,700	891,700	891.70

Media dei titoli del 27 febbraio 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	—
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	—
» 12% (Beni Esteri 1980)	—
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	—
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	97,875
» » » 22- 6-1987/91	97,225
» » » 18- 3-1987/94	82.700
» » » 21- 4-1987/94	82,400
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,500
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99.725
» » » 10% 18- 4-1987/92	98.300
» » » 9.50% 19- 5-1987/92	97,600
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	—
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	—
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	—
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	—
» » » TR 2.5% 1983/93	—
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1984/91	99.975
» » » » 18- 3-1986/91	100.025
» » » » 1- 4-1984/91	100 —
» » » » 1- 5-1984/91	100 —
» » » » 1- 6-1984/91	100.075
» » » » 1- 7-1984/91	100.025
» » » » 1- 8-1984/91	100.125
» » » » 1- 9-1984/91	100,475
» » » » 1-10-1984/91	100,350
» » » » 1-11-1984/91	100,275
» » » » 1-12-1984/91	100,150
» » » » 1- 1-1985/92	100,050
» » » » 1- 2-1985/92	100,175
» » » » 18- 4-1986/92	100,350
» » » » 19- 5-1986/92	100,200
» » » » 20- 7-1987/92	100.150

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del	Tesoro	Ind.		19- 8-1987/92	100,450
»	»	»	»	1-11-1987/92	99,950
»	»	»	»	1-12-1987/92	100,025
»	»	»	»	1- 1-1988/93	99,550
»	»	»	»	1- 2-1988/93	99,700
»	»	»	»	1- 3-1988/93	99,875
»	»	»	»	1- 4-1988/93	99,750
»	»	»	»	1- 5-1988/93	99,950
»	»	»	»	1- 6-1988/93	99,975
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,300
»	»	»	»	1- 7-1988/93	99,675
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,100
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,225
»	»	»	»	19- 8-1986/93	98,750
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100 —
»	»	»	»	18- 9-1986/93	98,550
»	»	»	»	1-10-1988/93	99,950
»	»	»	»	20-10-1986/93	98,625
»	»	»	»	1-11-1988/93	99,900
»	»	»	»	18-11-1986/93	98,900
»	»	»	»	19-12-1986/93	99,675
»	»	»	»	1- 1-1989/94	99,700
»	»	»	»	1- 2-1989/94	99,875
»	»	»	»	1- 3-1989/94	99,975
»	»	»	»	15- 3-1989/94	99,550
»	»	»	»	1- 4-1989/94	99,625
»	»	»	»	1- 9-1988/94	99,150
»	»	»	»	1-10-1987/94	98,650
»	»	»	»	1-11-1988/94	98,825
»	»	»	»	1- 1-1990/95	98,525
»	»	»	»	1- 2-1985/95	100,125
»	»	»	»	1- 3-1985/95	98,025
»	»	»	»	1- 3-1990/95	98,475
»	»	»	»	1- 4-1985/95	97,800
»	»	»	»	1- 5-1985/95	97,800
»	»	»	»	1- 5-1990/95	98,375
»	»	»	»	1- 6-1985/95	97,650
»	»	»	»	1- 7-1985/95	98,475
»	»	»	»	1- 7-1990/95	98,150
»	»	»	»	1- 8-1985/95	97,900
»	»	»	»	1- 9-1985/95	97,400
»	»	»	»	1-10-1985/95	97,625
»	»	»	»	1-11-1985/95	97,725
»	»	»	»	1-12-1985/95	97,850
»	»	»	»	1- 1-1986/96	97,925
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	98,525
»	»	»	»	1- 2-1986/96	98,600
»	»	»	»	1- 3-1986/96	98,700
»	»	»	»	1- 4-1986/96	98,425
»	»	»	»	1- 5-1986/96	98,400
»	»	»	»	1- 6-1986/96	98,425
»	»	»	»	1- 7-1986/96	97,925
»	»	»	»	1- 8-1986/96	97,425
»	»	»	»	1- 9-1986/96	97,350
»	»	»	»	1-10-1986/96	96,025
»	»	»	»	1-11-1986/96	96,175
»	»	»	»	1-12-1986/96	97 —
»	»	»	»	1- 1-1987/97	96,475
»	»	»	»	1- 2-1987/97	96,875
»	»	»	»	18- 2-1987/97	96,675
»	»	»	»	1- 3-1987/97	97,075
»	»	»	»	1- 4-1987/97	96,900
»	»	»	»	1- 5-1987/97	96,825
»	»	»	»	1- 6-1987/97	97,050
»	»	»	»	1- 7-1987/97	96,625
»	»	»	»	1- 8-1987/97	96,225
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,950

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	12,50%	1- 3-1991	99,950
»	»	»	11,50%	1-11-1991	99,025
»	»	»	11,50%	21-12-1991	99,050
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	97,825
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	97,850
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	98,500
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	97,825
»	»	»	12,50%	17- 3-1992	99,450
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	97,075
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	97,925
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,325
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	99,300
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,275
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	96,925
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	97,800
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99,325
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	99,225
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	97 —
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	98,425
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	98,125
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	97,900
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	99,400
»	»	»	12,50%	1-10-1992	99,225
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	99,500
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	98,400
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	98,400
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	98,475
»	»	»	12,50%	1-10-1993	98,250
»	»	»	12,50%	1-11-1993	98,250
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	98,150
»	»	»	12,50%	17-11-1993	98,250
»	»	»	12,50%	1-12-1993	98,100
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	98,275
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	98,125
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	98,050
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	97,950
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	97,700
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	97,775
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	97,700
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	96,325
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	95,325

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	100,150
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	98,650
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	98,150
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	97,700
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	97,550
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	101,250
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	100,325
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	100,550
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98,750
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	96,325
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	95,625
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	95,625
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	98,550
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	95,050
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	95,850
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	97,950
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	93,600
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	97,850
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	93 —
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	96,575
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	97,225
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	98,250
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	100,825
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	101,250
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	98,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

91M27021

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Maricoltori Alto Adriatico - Società cooperativa a r.l.» in Villaggio del Pescatore, e nomina del commissario governativo

Con deliberazione n. 342 del 1° febbraio 1991, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della cooperativa «Maricoltori Alto Adriatico - Soc. coop. a r.l.», con sede in Villaggio del Pescatore, costituita il 15 dicembre 1975 per rogito notaio dott. Furio dei Rossi di Trieste, ed ha nominato la dott.ssa Renata Corpino Montesano, con studio in Trieste, via della Geppa, 17, commissario governativo per la durata di sei mesi.

91A1035

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 315.000
- semestrale	L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 56.000
- semestrale	L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 175.000
- semestrale	L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 56.000
- semestrale	L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 175.000
- semestrale	L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 600.000
- semestrale	L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:

- annuale	L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:

- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200